



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 13/06/2013.

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2013 .

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:15 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BACCARANI LORENA	P	NOTE CRISTIAN	P
MONTANARI ADRIANO	A	CAVALLINI MIRIAM	P
DEL MONTE DAVIDE	P	SEVERI GIOVANNI	P
TASSONI FRANCESCA	A	PIFFERI CLAUDIO	A
SILIGARDI PAOLA	P	RUOZZI STEFANO	A
NORA GIULIANO	P	PRODI STEFANO	P
DAVOLI PAOLA	P	NOBILI MATTEO	A
GUARINO GIUSEPPE	P	DI MAIO VINCENZO	A
AVANZI PAOLO	P	BENATI MARCO	P
IFEJI O. SAMSON	P	SCOPELLITI DAVIDE	P
FOLLONI CLAUDIO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BACCARANI LORENA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: SCOPELLITI DAVIDE, DAVOLI PAOLA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: CAVALLARO EMANUELE, MORGOTTI RENATA, MASSARI FEDERICO

Entra precedentemente il Consigliere Ruozzi: presenti n. 16
Entra il Consigliere Montanari (ore 20.35): presenti n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e ne ha previsto l'applicazione a regime a decorrere dal 2015;
- l'art.13 sopra citato al comma 13 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art.9 e dell'art.14, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23;
- l'art.14, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n.23 e successive modificazioni, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs n.446/97 anche per l'Imposta municipale propria;
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

PRESO atto che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

PRESO atto che:

- l'art.1, comma 380, lettera a), della Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) dispone l'abrogazione dell'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, che riservava allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla

- base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art.1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - l'art.1, comma 380, lettera g), della Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF del 28/03/2013 precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità sopra citata, i comuni, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono intervenire solo aumentando l'aliquota standard dello 0,76, mentre si deve ritenere preclusa la possibilità di ridurla; la risoluzione precisa, altresì, che nel caso in cui il Comune deliberi, per questa categoria di fabbricati, un'aliquota superiore, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n.228 ha soppresso il Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del Decreto Legislativo n.23/2011, istituendo, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni;

DATO atto che l'art.13, comma 6, del D.L n.201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 28/03/2012, e successivamente modificato ed integrato con propria deliberazione n. 32 del 26/09/2012;

TENUTO conto che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n.128 del 9 novembre 2010 il Comune di Rubiera ha aderito al Progetto operativo "Agenzia per l'affitto" gestita da ACER di Reggio Emilia, per la promozione e la gestione di immobili ad uso abitativo, a cui hanno aderito diversi soggetti pubblici e privati, tra cui la Provincia di Reggio Emilia, i comuni della provincia stessa e Acer, insieme a diverse organizzazioni sindacali ed imprenditoriali;
- il suddetto progetto si pone come obiettivo quello di individuare un nuovo strumento per aumentare l'offerta di alloggi privati da locare, i cui destinatari prioritariamente sono lavoratori singoli e con famiglia, giovani coppie e pensionati, che non possono usufruire degli interventi ordinari in materia di edilizia residenziale pubblica e che non sono in grado di sostenere i costi delle locazioni del libero mercato;
- si ritiene opportuno sostenere tale progetto, di cui si condividono le finalità, confermando per gli alloggi interessati un'aliquota non superiore all'aliquota standard prevista dalla normativa in materia di I.M.U..

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico degli Enti locali stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:"... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...”;

PRESO atto:

- del dettato dell'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013;

CONSIDERATO che:

- negli ultimi anni, a fronte dei ripetuti interventi (tra gli ultimi il Decreto Legge n.95/2012, Spending Review) volti a ridurre i trasferimenti erariali a favore dei comuni , è stata operata da parte dell'Amministrazione una forte razionalizzazione della spesa;
- grazie a questo intervento sulla spesa, anche considerando la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, il Comune riesce, per l'anno 2013, a raggiungere l'equilibrio di Bilancio ed a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi alla persona, offrendo un sostegno ai cittadini ed alle famiglie in questa difficile congiuntura economica e sociale, con la conferma delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2012;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:

- a) aliquota ordinaria pari allo 0,9 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ivi compresi i fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, ad esclusione degli immobili di cui alle successive lettere b), c) e d);
- b) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale;
- c) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. n.557/93;
- d) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 di seguito riepilogate:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATO l'art.13bis del Decreto Legge del 06/12/2011, n.201, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico del Portale del Federalismo fiscale;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 13 (maggioranza), contrari n. 4 (consigliere Benati del gruppo "Il popolo della Libertà", consiglieri Ruozzi e Prodi del gruppo "Lega Nord" e consigliere Scopelliti del gruppo "Rifondazione Comunista"), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,

- 1. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'Imposta municipale Propria vigenti nell'anno 2012:**
 - a) aliquota ordinaria pari allo 0,9 per cento, ivi compresi i fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, ad esclusione degli immobili di cui alle successive lettere b), c) e d) ;
 - b) aliquota pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale;
 - c) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. n.557/93;
 - d) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
- 2. di confermare per l'anno 2013 le detrazioni per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigenti nell'anno 2012 di seguito riepilogate:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
- 3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, il 1 ° gennaio 2013;**

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, e sarà, inoltre, inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, ai sensi dell'art.13bis del D.L. 06/12/2011, n.201;
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 13 (maggioranza), contrari n. 4 (consigliere Benati del gruppo "Il popolo della Libertà", consiglieri Ruoizzi e Prodi del gruppo "Lega Nord" e consigliere Scopelliti del gruppo "Rifondazione Comunista"), il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Oggetto: **I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2013 .**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 20/05/2013

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 20/05/2013

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BACCARANI LORENA

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Caterina Amorini
